

PREMIO "GIUSEPPE SPERDUTI"

ANNO 2012

INDICE DEI CONTENUTI

Ricorso n° di riferimento: 1.	pag. 5
I. Le parti	pag. 6
II. Esposizione dei fatti	pag. 6
III. Esposizione della violazione della Convenzione lamentata dal ricorrente, nonché delle relative argomentazioni	
(15.) Sulla violazione dell'art. 3 Cedu.....	pag. 7
(16.) Le condizioni della detenzione.....	pag. 7
(17.) La situazione del sovraffollamento in Italia.....	pag. 8
(18.) La natura strutturale del problema: i rapporti del CPT.....	pag. 8
(19.) Estensione del campo di applicazione dell'art 3 Cedu: il principio di non refolement.....	pag. 10
(20.) Conclusioni.....	pag. 11
IV. Esposizione relativa all'oggetto del ricorso	pag. 11
V. Documenti allegati	pag. 11
VI. Dichiarazione e firma	pag. 12
Procura	pag. 13
Ricorso n° di riferimento: 2.	pag. 14

I.	Le parti	pag. 15
II.	Esposizione dei fatti	pag. 15
III.	Esposizione della violazione della Convenzione lamentata dal ricorrente, nonché delle relative argomentazioni	
III.I	Sulla violazione dell'art. 6 § 1 Cedu.....	pag. 16
(16.)	La rinuncia al diritto di comparire.....	pag. 16
(17.)	Diritto dell'imputato di essere informato delle accuse mosse nei suoi confronti.....	pag. 17
III.II	Sulla violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. <i>d</i> Cedu.....	pag. 18
(19.)	L'accertamento della violazione del diritto al confronto.....	pag. 19
(20.)	La lettura dibattimentale delle dichiarazioni della signora Y. L'insussistenza di "validi motivi" di assenza.....	pag. 19
(21.)	La lettura dibattimentale delle dichiarazioni della sig.ra X e l'escussione di testi <i>de relato</i>	pag. 20
(22.)	Il diritto al confronto nella recente giurisprudenza europea.....	pag. 21
(23.)	Assenza di "forti garanzie procedurali" nel caso di specie.....	pag. 22
IV.	Esposizione relativa all'oggetto del ricorso	pag. 24
V.	Documenti allegati	pag. 24
VI.	Dichiarazione e firma	pag. 25
	Procura	pag. 26
	Bibliografia	pag. 27

N° di riferimento: 1

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

*Consiglio d'Europa
Strasburgo, Francia*

RICORSO

presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte.

IMPORTANTE: *Il presente ricorso è un documento giuridico e può avere influenza sui Suoi diritti e obblighi.*

I. LE PARTI

A. IL RICORRENTE

1. Cognome: Zeta
2. Nome: Giovanni
- Sesso: maschile
3. Nazionalità: italiana
4. Professione: libero professionista
5. Data e luogo di nascita: 20 marzo 1975, Treviso
6. Domicilio: Federazione Russa
7. Tel. N°: 333123456
8. Indirizzo attuale (se differente da 6.): ...
9. Nome e cognome dei rappresentanti: Athos, Porthos, Aramis (giusta procura in calce al presente ricorso)
10. Professione dei rappresentanti: avvocato
11. Indirizzo dei rappresentanti: p.zza dell'Ateneo Nuovo, 1, Milano, Italia
12. Tel. N°: 02123456 Fax N°: 02123456

B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE

13. Federazione Russa

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI

14. Il signor Z è stato accusato di aver commesso violenze sessuali su due donne, X e Y.

La signora X si suicidò, dopo aver raccontato l'accaduto ad alcuni conoscenti e agli agenti di polizia. Nel processo penale che ne seguì, durante il corso dell'istruzione dibattimentale, venne data lettura dei verbali delle sue dichiarazioni, rese nella fase investigativa, e vennero escussi i testimoni *de relato*.

Nel processo riguardo le presunte violenze subite dalla signora Y, quest'ultima risultò assente. Dopo lo svolgimento di tutte le necessarie ricerche, il giudice ne dichiarò l'irreperibilità. Vennero acquisite, per il tramite della lettura, le sole dichiarazioni unilateralmente rese durante le indagini preliminari.

Nel corso del procedimento, il signor Z risultò sempre irreperibile. La vicenda si concluse in primo grado con una doppia condanna in contumacia nei suoi confronti (confermata in appello e in cassazione a seguito delle impugnazioni proposte dal difensore) relativamente ai due distinti episodi di violenza sessuale commessi nei confronti delle due donne X e Y. L'odierno ricorrente non ebbe mai la possibilità di confrontarsi con le testimoni a carico.

Dopo la pronuncia della sentenza definitiva, le autorità italiane, constatato che il signor Z era domiciliato in Russia, rivolsero alla Federazione russa la richiesta di estradizione, ai fini dell'esecuzione della pena nelle carceri italiane.

L'odierno ricorrente esperì tutte le vie di ricorso, atte ad evitare l'extradizione, nei confronti dello Stato russo, senza successo.

III. ESPOSIZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE LAMENTATA DAL RICORRENTE, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI

15. **SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 CEDU.**

E' indispensabile premettere la portata valoriale dell'art. 3 Cedu, il quale consacra uno dei valori fondamentali in una società democratica. Tale articolo accorda al diritto di non essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o

degradanti una protezione assoluta, non suscettibile di deroga, neppure in caso di guerra o qualora sussista un pericolo pubblico per la nazione (art. 15 Cedu) (Cfr. C. eur. dir. uomo, sent. 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia* [GC], § 127; C. eur. dir. uomo, sent. 6 aprile 2000, *Labita c. Italia* [GC], § 119). Ciò implica una graduale estensione degli obblighi riconducibili a tale norma. Infatti, su ciascun Stato contraente non gravano soltanto obblighi negativi (di astensione), proibendo di sottoporre chiunque a tali trattamenti, ma anche ben più pervasivi obblighi positivi (di intervento), specialmente laddove la vittima delle stesse sia un soggetto affidato alla custodia dello Stato nelle sue varie articolazioni. Perciò, la privazione della libertà comporta, per lo Stato che impone la restrizione, la responsabilità di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili col rispetto della dignità umana; le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato a un disagio o a una prova d'intensità tale da eccedere il livello inevitabile di sofferenza che discende dalla detenzione; la salute e il benessere del detenuto siano garantiti in modo adeguato (C. eur. dir. uomo, sent. 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia* [GC], §§ 92-94).

16. LE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE.

Centrale, ai fini dell'odierno ricorso, è la situazione carceraria nella quale si troverebbe il sig. Z in caso di estradizione. Ai fini della valutazione del trattamento contrario all'art. 3, si rammenta l'impiego nella giurisprudenza della Corte dello standard individuato dal CPT, che ha fissato a 7 mq per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione (II rapporto generale, CPT/Inf (92) 3, § 43; si veda in proposito C. eur. dir. uomo, sent. 15 luglio 2002, *Kalachnikov c. Russia*, § 97). L'importanza dello spazio riservato al detenuto emerge in una serie di casi portati all'attenzione della Corte (Cfr. *ex plurimis*: C. eur. dir. uomo, sent. 12 marzo 2009, *Aleksandr Makarov c. Russia*, § 93; C. eur. dir. uomo, sent. 6 dicembre 2007, *Lind c. Russia*, § 59; C. eur. dir. uomo, sent. 21 Giugno 2007, *Kantjrev c. Russia*, §§ 50-51; C. eur. dir. uomo, sent. 29 marzo 2007, *Andrej Frolov c. Russia*, §§ 47-49; C. eur. dir. uomo, sent. 16 giugno 2005, *Labzov c. Russia*, § 44; C. eur. dir. uomo, sent. 20 gennaio 2005, *Mayzit c. Russia*, § 40).

17. LA SITUAZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO IN ITALIA.

Nell'ottica dell'odierno ricorso, va rammentato il caso *Sulejmanovic* (C. eur. dir. uomo, sent. 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*), il quale vede la luce nel 2009. La condanna in questione, basandosi sull'esclusivo fattore spaziale, ha avuto il merito di stigmatizzare un problema che nel nostro Paese è oramai da tempo divenuto strutturale. Questo è il risultato della mancanza di politiche penitenziarie nazionali capaci di una seria ed organica analisi delle cause del sovraffollamento e della conseguente incapacità di predisporre adeguate e razionali scelte sul piano legislativo. Emblematiche sono le parole espresse, nel caso in esame, nell'opinione concordante del giudice Sajò, il quale ha evidenziato come non fosse stata la mancanza di spazio nella cella a costituire in sé trattamento disumano e degradante, quanto piuttosto il fatto che lo Stato italiano non avesse adottato misure

compensatorie e supplementari per attenuare le condizioni estremamente disagiati risultanti dalla sovrappopolazione carceraria, per esempio accordando ai detenuti altri vantaggi. In maniera più specifica, il giudice ha asserito che l'adozione di misure compensatorie «avrebbe trasferito loro il messaggio che lo Stato, sebbene posto di fronte ad un'improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti, intendendo creare condizioni di detenzione che, insomma, non avrebbero fatto credere che un detenuto fosse semplicemente un corpo che si deve piazzare da qualche parte. Nella fattispecie, l'assenza di preoccupazione da parte dello Stato aggiunge un tocco di indifferenza alla viva sofferenza provocata dal castigo, sofferenza che andava già quasi al di là dell'inevitabile».

18. LA NATURA STRUTTURALE DEL PROBLEMA: I RAPPORTI DEL CPT.

La situazione italiana si presenta molto simile a quella già constatata dalla Corte in relazione alla Polonia. Sotto il profilo del carattere strutturale del sovraffollamento carcerario, segnaliamo diverse condanne nei confronti dello Stato contraente, le quali hanno vincolato quest'ultimo all'adozione di misure generali e individuali idonee a porvi rimedio. In proposito nelle pronunce *Orchowski e Norbert Sikorski c. Polonia* (C. eur. dir. uomo, sent. 22 ottobre 2009, *Orchowski c. Polonia*; C. eur. dir. uomo, sent. 22 ottobre 2009, *Norbert Sikorski c. Polonia*) la Corte è pervenuta al riscontro di una violazione sistemica dell'art. 3 Cedu con indicazione nel dispositivo delle misure da adottare per far fronte ad un problema che da fenomeno passeggero, quale era, è divenuto cronico. Alla luce della pronuncia *Sulejmanovic* e del carattere strutturale del problema del sovraffollamento carcerario presente in Italia, è chiaro che ci siano i presupposti per un pronuncia di contenuto analogo.

Quanto alla situazione italiana, il problema sovraffollamento era già stato oggetto di un rapporto redatto dal CPT che visitò alcuni istituti nel 1992, definendo la situazione riscontrata nelle carceri «deplorable» e «fallimentare». Fra le raccomandazioni allora rivolte alle autorità italiane, fu inserita quella di prendere immediatamente provvedimenti atti a ridurre in misura considerevole il numero dei detenuti presenti in alcuni istituti, ma gli interventi posti in essere si sono rivelati inadeguati, soprattutto per mancanza di organicità e coerenza nelle scelte operate. In particolare, la sentenza *Sulejmanovic* coglie l'Italia in un momento - il 2009 - in cui il problema del sovraffollamento si presentava quanto mai drammatico. La decisione infatti offre spunti di riflessione sulla condizione dei detenuti in Italia, la cui concentrazione nelle carceri era di gran lunga più elevata nell'anno in cui è stata emanata la sentenza in analisi, rispetto al 2003, epoca alla quale si riferisce il caso *Sulejmanovic*. Proprio prendendo spunto dalla sentenza, si può innanzitutto affermare che ben difficilmente lo Stato italiano potrebbe oggi giustificarsi di fronte al sovraffollamento carcerario con un generico rimando all'«imprevedibile» aumento di detenuti. Che la condizione degli istituti fosse grave, quando la quota dei detenuti sfiorava appena le 60.000 unità, si evince dalle stesse dichiarazioni del Ministro della giustizia allorché ebbe a dire, nel marzo 2009, che le nostre carceri erano «fuori dalla Costituzione, talvolta dal principio di umanità». Si pensi che nei sei mesi successivi si arrivò alla cifra record di 63.981 (il 31 agosto

2009), 20.724 detenuti in più della capienza regolamentare (43.257). Le cifre, al 30 giugno 2012, mostrano una situazione sostanzialmente invariata. Ad oggi i detenuti sono 66.528, sempre 1/3 in più rispetto alla capienza regolamentare. Nel recente rapporto del CPT/Inf (2010) 12, per quanto concerne le carceri, la delegazione che ha effettuato la visita a nome del Comitato ha posto l'accento sul sovraffollamento delle prigioni, sulla questione delle cure mediche in ambiente carcerario e sul trattamento dei detenuti sottoposti al regime di massima sicurezza (il "41-bis"). I problemi emersi, tra l'altro, sono i seguenti: sovraffollamento, violazione di alcuni diritti nei confronti di soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., espulsioni incompatibili con i valori sottostanti alla Convenzione. In questi "imbarazzanti infortuni" è finora incorsa l'Italia, sintomi evidenti di un fenomeno cronico, che di emergenziale non ha nulla.

19. ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 3 CEDU: IL PRINCIPIO DI *NON REFOULMENT*.

Per altro verso, è stata sempre riconosciuta la necessità di una tutela anche indiretta del divieto di trattamenti contrari all'art. 3 Cedu nel caso di estradizione, espulsione, allontanamento da uno Stato parte della Convenzione. Facciamo riferimento all'applicazione di un principio di stampo internazionalistico: il *non refolement*. Si veda a tal proposito anche l'ultimo rapporto sull'Italia pubblicato dal CPT/Inf (2010) 14. Secondo il citato principio, viene riconosciuta, per quanto riguarda l'extradizione in particolare, la violazione dell'art. 3 Cedu allorché uno Stato «rinviì coscientemente un fuggiasco» – per quanto esecrabile possa essere il crimine contestato – verso un altro Stato nel quale vi sono seri motivi per supporre che un rischio di tortura minacci l'interessato, aggiungendo, senza possibilità di equivoci, che «[...] malgrado l'assenza di una esplicita menzione nella formulazione sintetica e generale dell'art. 3, una simile estradizione contrasterebbe palesemente con lo spirito di quest'ultimo» (C. eur. dir. uomo, sent. 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*). Analoga forma di tutela indiretta - questa volta rispetto alle condizioni di detenzione nel Paese di destinazione – si segnala in un'altra importante sentenza, *Chahal c. Regno Unito* (C. eur. dir. uomo, sent. 15 novembre 1996, *Chahal c. Regno Unito* [GC], §§ 103-107). In siffatta vicenda, è stato ritenuto che le ragioni alla base dell'espulsione dei ricorrenti, e in particolare il pericolo per la sicurezza nazionale, determinato dall'attività terroristica di cui essi erano sospettati, non potessero comunque legittimare il loro allontanamento nel caso in cui vi fossero ragionevoli motivi per ritenere che essi sarebbero stati sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 Cedu. Inoltre, nella sentenza sul caso *Saadi c. Italia* (C. eur. dir. uomo, sent. 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia* [GC]) si è constatata la violazione da parte dello Stato dell'art. 3 Cedu, escludendo in linea generale che la natura dei reati commessi dallo straniero o la gravità del pericolo che egli pone per la comunità statale possano assumere rilevanza, direttamente o indirettamente, al fine di valutare il rispetto del divieto di espulsione o estradizione verso Paesi in cui vi sia il rischio reale che egli sia sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Merita altresì menzione la sentenza *Kaboulov c. Ucraina* (C. eur. dir. uomo, sent. 19 novembre 2009,

Kaboulov c. Ucraina), in cui la Corte ha ravvisato una violazione potenziale dell'art. 3 Cedu in relazione alla vicenda del ricorrente, cittadino kazako accusato *in absentia* di omicidio nel Paese d'origine e detenuto in Ucraina ai fini dell'extradizione: sulla base dei *report* di organizzazioni nazionali e internazionali si è evinto che l'extradizione lo avrebbe inevitabilmente condannato a subire trattamenti inumani e degradanti. Rilevanti, in merito a tale argomento, risultano essere le sentenze: C. eur. Dir. uomo, sent. 18 febbraio 2010, *Baysakov e altri c. Ucraina*; C. eur. dir. uomo, sent. 18 febbraio 2010, *Puzan c. Ucraina*; C. eur. dir. uomo, sent. 3 giugno 2010, *Galeyev c. Russia*; C. eur. dir. uomo, sent. 10 giugno 2010, *Garajev c. Azerbaijan*; C. eur. dir. uomo, sent. 15 giugno 2010, *S.H. c. Regno Unito*; C. eur. dir. uomo, sent. 15 giugno 2010, *M.B. e altri c. Turchia*; C. eur. dir. uomo, sent. 15 giugno 2010, *Ahmadpour c. Turchia*.

20. CONCLUSIONI.

E' da ritenersi, per le ragioni sopra esposte, e in forza della consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, che il nostro assistito, Signor Z, andrebbe di certo incontro, qualora estradato dallo Stato russo verso l'Italia, Paese di destinazione, ad una condizione detentiva disumana o degradante tale da configurare la violazione dell'art. 3 Cedu.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO

21. Il ricorrente chiede che la Corte:
- accertato preliminarmente il carattere cronico della violazione dei diritti fondamentali di cui all'art. 3 Cedu in capo allo Stato italiano, ordini che lo Stato russo respinga la richiesta di estradizione del ricorrente avanzata dallo Stato italiano.

V. DOCUMENTI ALLEGATI

22. Copia della richiesta di estradizione avanzata dallo Stato italiano.
Copia dei ricorsi amministrativi indirizzati allo Stato russo per evitare l'extradizione.
Copie delle sentenze relative al procedimento riguardante X.
Copie delle sentenze relative al procedimento riguardante Y.

VI. DICHIARAZIONE E FIRMA

23. Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

Milano, 11 luglio 2011

Athos

Athos

Porthos

Porthos

Aramis

Aramis

Corte europea dei diritti dell'uomo

PROCURA

(articolo 36 del regolamento della Corte)

Io sottoscritto *Giovanni Zeta - Federazione Russa*
(nome, cognome e indirizzo del ricorrente)

do, con la presente, procura a *Athos, Porthos e Aramis - p.zza Ateneo Nuovo, 1, Milano - Avvocati*
(nome, cognome, indirizzo e professione del rappresentante)

per rappresentarmi nella procedura davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, e in ogni altra procedura che si rendesse necessaria nel quadro della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, in ordine al ricorso che ho introdotto, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione,

contro *Governo russo*
(Governo convenuto)

Milano, 11 luglio 2011
(luogo e data)

Giovanni Zeta

(firma del ricorrente)

Accetto la nomina di cui sopra

Athos - Porthos - Aramis

(firma del rappresentante)

N° di riferimento: 2

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

*Consiglio d'Europa
Strasburgo, Francia*

RICORSO

presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte.

IMPORTANTE: *Il presente ricorso è un documento giuridico e può avere influenza sui Suoi diritti e obblighi.*

I. LE PARTI

A. IL RICORRENTE

1. Cognome: Zeta
2. Nome: Giovanni
- Sesso: maschile
3. Nazionalità: italiana
4. Professione: libero professionista
5. Data e luogo di nascita: 20 marzo 1975, Treviso
6. Domicilio: Federazione Russa
7. Tel. N°: 333123456
8. Indirizzo attuale (se differente da 6.): ...
9. Nome e cognome dei rappresentanti: Athos, Porthos, Aramis (giusta procura in calce al presente ricorso)
10. Professione dei rappresentanti: avvocato
11. Indirizzo dei rappresentanti: p.zza dell'Ateneo Nuovo, 1, Milano, Italia
12. Tel. N°: 02123456 Fax N°: 02123456

B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE

13. Repubblica italiana

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI

14. Il sig. Z fu accusato di aver commesso violenza sessuale su due donne, le sig.re X e Y; venne conseguentemente aperto il procedimento penale a suo carico.

La sig.ra X si suicidò prima dell'istruzione dibattimentale, durante la quale venne data lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni da lei rilasciate in sede di indagini preliminari. Nel corso del dibattimento vennero anche escussi conoscenti della defunta e agenti di polizia, in qualità di testimoni *de relato*.

Nel processo riguardo le presunte violenze subite dalla signora Y, il giudice dichiarò l'irreperibilità di quest'ultima, dopo lo svolgimento di tutte le necessarie ricerche. Vennero acquisite, per il tramite della lettura, le sole dichiarazioni da lei unilateralmente rese durante le indagini preliminari.

Tra le due presunte vittime non intercorreva alcun rapporto, né emerse qualsivoglia tipo di somiglianza tra le reciproche relazioni con il sig. Z.

Il sig. Z risultò sempre irreperibile nel corso del procedimento. La vicenda si concluse in primo grado con una doppia condanna in contumacia nei suoi confronti, relativamente ai due distinti episodi di violenza sessuale commessi nei confronti delle due donne X e Y. A seguito delle impugnazioni proposte dal difensore d'ufficio, la decisione venne confermata in appello e in cassazione.

Dopo la pronuncia della condanna definitiva, le autorità italiane chiesero allo Stato russo l'extradizione del sig. Z, ivi domiciliato. Avverso tale richiesta è tuttora pendente dinnanzi a codesta Corte il ricorso n. 1., volto alla negazione della concessione del provvedimento.

III. ESPOSIZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE LAMENTATA DAL RICORRENTE, NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI

15. **III.I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 § 1 CEDU.**

Invocando l'art. 6 § 1 Cedu, il ricorrente lamenta di essere stato condannato in contumacia senza aver avuto la possibilità di presentare la propria difesa in giudizio: sottolinea, più in particolare, di non aver ricevuto alcun atto che lo informasse dell'instaurazione del processo penale a suo carico.

Sotto tale profilo, è tutt'oggi pendente un ricorso di fronte a codesta Corte che, qualora venisse accolto, porrebbe il sig. Z nell'impossibilità di chiedere una restituzione nei termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

In conclusione, l'odierno ricorrente rimane quindi privato di un rimedio effettivo per contestare la condanna a seguito del suo processo contumaciale. Non si può dimenticare come, tenendo conto dello scopo e dell'oggetto del testo convenzionale, codesta Corte abbia più volte sottolineato che la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* ha inteso proteggere diritti che non siano teorici o illusori. L'effettività delle garanzie è, dunque, un elemento imprescindibile del sistema di tutela convenzionale.

16. LA RINUNCIA AL DIRITTO DI COMPARIRE.

Il ricorrente osserva, in primo luogo, di non aver in alcun modo rinunciato al proprio diritto di comparire in giudizio. Infatti il sig. Z, essendo sempre stato irreperibile, non ha ricevuto la notifica della data di fissazione dell'udienza. Egli ritiene che la notifica della citazione in giudizio avvenuta nelle forme previste per il rito degli irreperibili, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., non dimostri la conoscenza personale ed effettiva in capo al ricorrente della data dell'udienza: da qui l'impossibilità di ravvisare nella mancata comparizione una implicita - ma consapevole - rinuncia al diritto di partecipare. Non si può quindi concludere che egli abbia rinunciato inequivocabilmente al diritto di partecipare al processo (C. eur. dir. uomo, sent. 9 giugno 2005, *R.R. c. Italia*, § 55). Invero, come la Corte insegna, la rinuncia ad un diritto garantito dalla Convenzione può essere tacita o esplicita, ma deve comunque essere «non equivoca». In conclusione, non è possibile utilizzare presunzioni prive di base fattuale, come la sola irreperibilità dell'accusato o come la sua assenza dal luogo di residenza abituale, perché ciò urterebbe contro il principio di presunzione di innocenza (C. eur. dir. uomo, sent. 1 marzo 2006, *Sejdovic c. Italia* [GC], § 100).

Anche qualora le autorità avessero erroneamente ritenuto, sulla base di presunzioni e di fatti non appurati, che il signor Z avesse rinunciato implicitamente al diritto di comparire al proprio processo, non si sarebbe integrato un caso di rinuncia consapevole, perché basata su una ragionevole previsione delle relative conseguenze (C. eur. dir. uomo, dec. 9 settembre 2003, *Jones c. Regno Unito*; C. eur. dir. uomo, sent. del 1 marzo 2006, *Sejdovic c. Italia* [GC], § 87).

Non si può quindi concludere che egli abbia rinunciato inequivocabilmente al diritto di partecipare al processo. Invero, come la Corte insegna, la rinuncia ad un diritto garantito dalla Convenzione può essere tacita o esplicita, ma deve comunque essere «non equivoca» (cfr. *ex plurimis*: C. eur. dir. uomo, sent. 12 febbraio 1985, *Colozza c. Italia*, § 28; C. eur. dir. uomo, sent. 23 novembre 1993, *Poitrinol c. Francia*, § 31; C. eur. dir. uomo, sent. 25 novembre 1997, *Zana c. Turchia*, § 70; C. eur. dir.

uomo, sent. 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia*, § 66; C. eur. dir. uomo, sent. 9 giugno 2005, *R.R. c. Italia*, § 55).

17. DIRITTO DELL'IMPUTATO DI ESSERE INFORMATO DELLE ACCUSE MOSSE NEI SUOI CONFRONTI.

Si rammenta che le autorità sono obbligate ad informare l'imputato circa i fatti materiali contestati in modo preciso e dettagliato, con l'indicazione della relativa qualificazione giuridica (C. eur. dir. uomo, sent. 25 marzo 1999, *Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], § 52; C. eur. dir. uomo, sent. 1 marzo 2006, *Sejdovic c. Italia* [GC], § 90). Come codesta Corte ha più volte ribadito, «informare qualcuno di un processo intentato nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di un'importanza tale da dover rispondere a dei requisiti di forma e di merito atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti da parte dell'imputato»; dunque, e come ancora sottolineato dalla Corte, «una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare» (C. eur. dir. uomo, sent. 1 marzo 2006, *Sejdovic c. Italia* [GC], § 99; ma anche C. eur. dir. uomo, sent. 12 ottobre 1992, *T. c. Italia*, § 28; C. eur. dir. uomo, sent. 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia* § 75; C. eur. dir. uomo, sent. 9 giugno 2005, *R.R. c. Italia*, § 55; C. eur. dir. uomo, sent. 8 febbraio 2007, *Kollcaku c. Italia*, § 51; C. eur. dir. uomo, sent. 12 giugno 2007, *Pititto c. Italia*, § 68).

La mancata conoscenza della pendenza del processo implica che ogni ragionamento sulla successiva condotta del ricorrente sia meramente ipotetico. Infatti, nel caso *Sejdovic c. Italia* del 2004, codesta Corte ha affermato che l'assenza dell'imputato dagli usuali luoghi di residenza o domicilio può soltanto «dare l'impressione» che egli sia al corrente che la polizia lo stia cercando, ma non fornire la «prova» che sia a conoscenza del procedimento penale aperto contro di lui o della data del processo. Di più, «la semplice assenza dell'imputato all'indirizzo indicato nel suo permesso di soggiorno o le discordanti versioni fornite da terzi quanto ai suoi spostamenti non sono sufficienti» per dimostrare in maniera inequivocabile che l'imputato intenda sottrarsi consapevolmente alla giustizia (C. eur. dir. uomo, sent. 21 dicembre 2006, *Zunic v. Italia*, § 60; ma anche C. eur. dir. uomo, sent. 9 giugno 2005, *R.R. v. Italia*, § 59; C. eur. dir. uomo, sent. 12 giugno 2007, *Pititto c. Italia*, § 69).

18. III.II SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 §§ 1 E 3 LETT. D CEDU.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere infondate le argomentazioni addotte circa le precedenti doglianze, il ricorrente lamenta, altresì, una violazione dell'art. 6 § 1 Cedu sotto un ulteriore profilo.

Il ricorrente è stato condannato in relazione alle presunte violenze sessuali perpetrate nei confronti di due diversi soggetti: X e Y. Per quanto riguarda il caso di Y, la testimone a carico (nonché presunta vittima) è risultata assente nel corso dell'intero procedimento; sono stati sentiti alcuni amici, a cui Y aveva raccontato l'accaduto, e gli agenti di polizia che avevano raccolto le sue dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari. Nel caso di X, invece, è stato impossibile procedere

all'escussione di quest'ultima in dibattimento poiché si è tolta la vita prima dell'inizio del processo. L'imputato non ha mai avuto la possibilità di confrontarsi con alcuna delle accusatrici.

In via preliminare, occorre sottolineare che, sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, nella denegata ipotesi in cui la Corte non avesse ravvisato l'esperimento di tutte le vie di ricorso interno, il rimedio previsto dall'art. 175 c.p.p. italiano sarebbe comunque inutile.

La presumibile completezza delle ricerche, al termine delle quali il tribunale ha constatato l'irreperibilità della sig.ra Y e, dunque, ha giustificato la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., influirebbe pure sulle facoltà processuali dell'imputato nel momento in cui venisse concessa la restituzione in termini. Qualora, infatti, le ricerche della sig.ra Y siano state eseguite con cura, come pare dagli atti, anche un'eventuale ripetizione del procedimento non influirebbe sul piano probatorio. Il fatto che siano stati adottati tutti i possibili mezzi di ricerca della testimone a carico, se da un lato solleva lo Stato italiano da responsabilità in tal senso, dall'altro non è in grado di rafforzare l'elemento probatorio costituito dalla lettura delle dichiarazioni di Y rilasciate in sede di indagini preliminari: in ogni caso, esso necessiterebbe del supporto di una prova acquisita in contraddittorio, poiché resta immutato il fatto che Y non aveva alcun motivo valido per sottrarsi al confronto.

Nel caso della sig.ra X, a maggior ragione, la rimessione in termini non apporterebbe alcun cambiamento all'esito del procedimento, poiché la presunta vittima è deceduta: il vizio dialettico risulta così insanabile.

19. L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL COFRONTO.

Innanzitutto, la giurisprudenza della Corte europea, sin dal caso *Unterpertinger c. Austria*, (C. eur. dir. uomo, sent. 24 novembre 1986, § 33), ha costantemente affermato che, qualora la condanna sia basata unicamente o in modo decisivo su una dichiarazione prestata da un testimone, il quale non poté mai essere stato esaminato dall'imputato in alcuna fase del procedimento, i diritti difensivi di quest'ultimo sarebbero stati indebitamente limitati, a meno che non venissero contestualmente fornite delle solide garanzie procedurali. Solo ammettendo un uso meramente indiretto dell'elemento di prova, precedentemente formato in assenza di diritto al confronto, l'equità processuale si ritiene tutelata. Tale principio è stato reiteratamente ribadito nel corso degli anni, anche con numerosi riferimenti allo Stato italiano, in situazioni del tutto analoghe a quella oggetto dell'odierna doglianza (cfr. per tutti C. eur. dir. uomo, sent. 18 maggio 2010, *Ogaristi c. Italia*; C. eur. dir. uomo, sent. 27 febbraio 2001, *Lucà c. Italia*, § 40; C. eur. dir. uomo, sent. 5 dicembre 2002, *Craxi c. Italia*; C. eur. dir. uomo, sent. 13 ottobre 2005, *Bracci c. Italia*; C. eur. dir. uomo, sent. 19 ottobre 2006, *Majadallah c. Italia*; C. eur. dir. uomo, sent. 20 dicembre 2001, *P.S. c. Germania*, §23; C. eur. dir. uomo, 20 settembre 1993, *Saïdi c. Francia*, §§ 43-44).

20. LA LETTURA DIBATTIMENTALE DELLE DICHIARAZIONI DELLA SIGNORA Y. L'INSUSSISTENZA DI "VALIDI MOTIVI" DI ASSENZA.

Nel caso di specie, il ricorrente, è stato condannato in piena violazione della regola della prova "sola e determinante", in quanto gli unici elementi a suo carico sono stati acquisiti senza il minimo rispetto del principio del contraddittorio.

Preliminarmente, secondo l'iter logico argomentativo costantemente seguito da codesta Corte nella trattazioni di casi analoghi, bisogna considerare le cause che hanno determinato l'assenza delle due testimoni, ledendo al diritto dell'imputato al confronto con il proprio accusatore (C. eur. dir. uomo, sent. 18 maggio 2010, *Ogaristi c. Italia*, § 60; C. eur. dir. uomo, sent. 5 dicembre 2002, *Craxi c. Italia*, § 87; C. eur. dir. uomo, sent. 13 ottobre 2005, *Bracci c. Italia*, § 54; C. eur. dir. uomo, sent. 19 ottobre 2006, *Majadallah c. Italia*, § 37).

Con riguardo alla vicenda della sig.ra Y, non è possibile riscontrare la presenza di un "valido motivo" che giustifichi l'assenza, pretesamente dovuta ad una generica "irreperibilità". Proprio in ciò si può individuare il primo germe di iniquità del procedimento, che genera nelle fasi successive conseguenze nefaste per l'imputato: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, gli unici "validi motivi" affinché sia negato il diritto al confronto sono la morte o il "fondato timore" del testimone a carico (C. eur. dir. uomo, sent. 7 agosto 1996, *Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, § 52; C. eur. dir. uomo, sent. , 27 gennaio 2009 *Mika c. Svezia*, § 37).

Nel caso di specie, la sig.ra Y non aveva alcun motivo valido per sottrarsi al confronto e, in casi analoghi, codesta Corte ha tradizionalmente riscontrato una violazione del dettato convenzionale (C. eur. dir. uomo, sent. 15 giugno 1992, *Lüdi c. Svizzera*, § 49; C. eur. dir. uomo, sent. 26 luglio 2005, *Mild e Virtanen c. Finlandia*; C. eur. dir. uomo, sent. 8 giugno 2006, *Bonev c. Bulgaria*; C. eur. dir. uomo, sent. 12 aprile 2007, *Pello c. Estonia*).

21. LA LETTURA DIBATTIMENTALE DELLE DICHIARAZIONI DELLA SIG.RA X E L'ESCUSSIONE DI TESTI *DE RELATO*.

Nel caso della sig.ra X, il confronto risultava, a maggior ragione, impossibile, poiché la presunta vittima si era tolta la vita prima che all'imputato fosse stata data la possibilità, anche al di fuori del dibattimento, di confrontarsi. In una tale situazione, l'ordinamento interno ritiene legittimo il ricorso alle letture dibattimentali delle dichiarazioni previamente rilasciate e all'escussione di testi *de relato*, ma, in ossequio ai principi sanciti da codesta Corte, esse non possono costituire la prova sola o determinante su cui fondare la condanna.

22. IL DIRITTO AL CONFRONTO NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA EUROPEA

Analizzando la recente evoluzione giurisprudenziale della Corte europea, tra gli ultimi significativi sviluppi in tema di prova "sola o determinante", assume indubbio rilievo il caso *Al-Khawaja c. Regno Unito* (C. eur. dir. uomo, sent. 15 dicembre 2011). Nella vicenda analizzata dalla Grande camera, l'imputato era, come nel caso odierno, accusato di violenze sessuali su due donne, una delle quali si era

suicidata prima che fosse possibile attuare un confronto: ma le analogie con il caso odierno si fermano qui.

Innanzitutto, non si può non notare come, in quel procedimento, almeno una delle due vittime testimoniò direttamente ed in dibattimento, sottoponendosi all'esame e al confronto con l'imputato; nel caso di specie, invece, entrambe le presunte vittime - l'una per valido motivo, l'altra no - non sono risultate disponibili al confronto. Ciò ha un decisivo rilievo nella valutazione dell'elemento probatorio costituito dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate, in sede di indagini preliminari, dalla deceduta: nel caso *Al-Khawaja c. Regno Unito* queste poterono essere "adeguatamente corroborate" dalla testimonianza fornita direttamente dall'altra vittima; al contrario, nel caso oggetto del presente ricorso, tale adeguata corroborazione è mancata, poiché era impossibile.

Nel caso *Al-Khawaja c. Regno Unito*, giocano un ruolo centrale le analogie sussistenti tra le violenze perpetrate nei confronti delle due vittime: entrambe, infatti, avevano subito gli abusi nello studio medico dell'imputato; entrambe si sottoponevano a sedute di ipnosi, sotto il controllo dell'imputato; entrambe subirono gli abusi durante lo stato di ipnosi e i due fatti si svolsero in periodi di tempo ravvicinati. Le somiglianze tra le vicende, unite al fatto che le due vittime non si conoscevano, elemento rafforzativo della loro attendibilità, portò la Corte europea a non ravvisare una violazione della regola della prova "sola o determinante", poiché almeno un elemento (la testimonianza della vittima sopravvissuta) era stato acquisito nel pieno rispetto del contraddittorio.

Nel caso di specie, al contrario, non vi sono somiglianze tra le presunte violenze; non è specificato l'eventuale ruolo che il sig. Z ricopriva nei confronti delle presunte vittime; non è data alcuna indicazione riguardo la collocazione temporale degli eventi.

Quindi, resta impossibile invocare il medesimo *iter* argomentativo valido nel caso *Al-Khawaja c. Regno Unito*; ma non è nemmeno ragionevolmente sostenibile che le dichiarazioni fornite al di fuori del contraddittorio dalla sig.ra X siano state sufficientemente supportate da altre fonti di prova. Per ritenere superata la regola della prova "sola o determinante", è necessario che l'elemento «debole» sia «corroborato» da elementi dotati di maggior forza probatoria, conferita proprio dalla loro acquisizione nel rispetto del diritto al confronto (in tema di riscontri, v. per tutte: C. eur. dir. uomo, sent. 19 novembre 1990, *Delta c. Francia*, § 37).

Nel caso odierno, l'unico "riscontro" alle dichiarazioni della sig.ra X proviene dalle testimonianze *de relato* rilasciate dagli agenti di polizia e dagli amici di quest'ultima. Tuttavia, siffatte dichiarazioni sono afflitte dal medesimo difetto di dialetticità che già colpisce le dichiarazioni delle presunte vittime: da qui l'impossibilità di un supporto reciproco.

Per quanto riguarda le dichiarazioni della sig.ra Y, invece, esse non sono nemmeno accompagnate da testimonianze *de relato*. Inoltre la teste è risultata irreperibile per motivi non validi (si dubita perciò della stessa ammissibilità di tali letture). Infine, le due vicende di presunte violenze non presentano caratteristiche simili, con la conseguenza che manca qualsiasi possibilità di riscontro con le

affermazioni della sig.ra X. Anzi, a ben vedere, l'elemento di prova più debole risulta essere proprio la dichiarazione della sig.ra Y, che tuttavia ha costituito la prova sola e determinante per la condanna relativa alle presunte violenze perpetrate ai danni della medesima.

Nel procedimento in esame l'imputato è, dunque, stato condannato solo ed esclusivamente in base alle dichiarazioni rese dal testimone assente al dibattimento e da testi *de relato*, senza l'ausilio corroborante di alcuna prova diretta assunta nel pieno rispetto del diritto al confronto.

23. ASSENZA DI "FORTI GARANZIE PROCEDURALI" NEL CASO DI SPECIE.

Sul secondo versante, occorre soffermarsi sul concetto di "forze garanzie procedurali", introdotto nella giurisprudenza di questa Corte con il già citato caso *Al-Khawaja c. Regno Unito*. In quella sede la Grande camera conveniva con le argomentazioni del Governo britannico relativamente all'applicazione delle suddette garanzie rafforzate: esse consistevano, essenzialmente, nell'indicazione da parte del giudice ai giurati di valutare con molta cautela le dichiarazioni lette in dibattimento, in quanto rappresentavano una prova acquisita senza contraddittorio. Questi accorgimenti non rappresentano la prassi nei procedimenti informati al sistema di *common law*, il quale, proprio per questa ragione, li predispone in casi particolarmente delicati: solo a queste condizioni, non si ravvisa una violazione della regola della prova "sola o determinante", perché la prova non presenterebbe i caratteri tipici imposti da tale regola.

A tal riguardo, emerge un'altra fondamentale distinzione tra il caso di specie e il caso *Al-Khawaja c. Regno Unito*: non risulta, infatti, che il tribunale italiano avesse adottato delle particolari "garanzie procedurali", le quali appaiono di nebulosa individuazione per quanto concerne i sistemi di *civil law*, per i quali, del resto, è stato concepito il sistema di garanzie costituito dalla Cedu. A sostegno di questa argomentazione, intervengono alcune recentissime pronunce della Corte europea sul tema della prova "sola o determinante" in ordinamenti di *civil law*: nei casi C. eur. dir. uomo, sent. 12 gennaio 2012, *Trymbach c. Ucraina*, § 52 e C. eur. dir. uomo, sent. 24 gennaio 2012, *Nechto c. Russia*, § 117, si è confermato il tradizionale orientamento, ribadendo che il diritto della difesa è ristretto in modo incompatibile con le garanzie previste dalla Convenzione, ogniquale volta una condanna si basi esclusivamente o in maniera decisiva su dichiarazioni rese da una persona che l'accusato non abbia avuto modo di esaminare in nessuna fase del procedimento. In particolare, nella vicenda *Nechto c. Russia*, la Corte ha esaminato i motivi dell'assenza dibattimentale dei testimoni a carico, le dichiarazioni dei quali sono state sottoposte a lettura dibattimentale, ritenendo insufficienti le motivazioni, addotte dalle autorità interne quali giustificazioni per la mancata comparizione dei testimoni d'accusa, come la lontananza del luogo del processo rispetto a quello di residenza, il generico timore per la vita, l'irreperibilità. La Corte ha perciò ravvisato la violazione dei precetti convenzionali, in quanto la condanna era stata basata in

modo decisivo su testimonianze che l'imputato non ha avuto possibilità di contestare.

Nei successivi casi *Fafrowicz c. Polonia* e *Sarkizov c. Bulgaria*, entrambe del 17 aprile 2012 (rispettivamente, §§ 55 ss. e §§ 54 ss.), codesta Corte ha espressamente ricordato l'insegnamento della Grande camera, ammettendo che una condanna possa basarsi in modo determinante sulla deposizione di un testimone assente solo qualora siano state adottate particolari misure in grado di permettere un'equa e corretta valutazione della sua affidabilità.

Senza entrare nel merito della ricerca di quali possano essere queste "garanzie procedurali" nei sistemi di *civil law*, il dato fattuale resta che nel procedimento qui oggetto di doglianza nessuna misura particolare è stata applicata, semplicemente si è fatto un uso ordinario di un elemento di prova assunto in mancanza di contraddittorio: un comportamento cui lo Stato italiano non è nuovo e per il quale è stato condannato più volte, come appurato nella disamina dei precedenti.

In conclusione, le precisazioni fornite dalla Grande camera, con la sentenza *Al-Khawaja c. Regno Unito*, riguardo all'applicazione della regola della prova "sola o determinante", non hanno rilievo nel caso di specie, stanti le decisive differenze tra il caso qui in esame e il caso analizzato in quella sede; di conseguenza, è da ritenersi che in queste circostanze si debba seguire la tradizionale e recentissimamente confermata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riscontrando la violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. *d* della Convenzione.

V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO

24. Il ricorrente chiede che la Corte:

- accerti e dichiari l'avvenuta violazione nei suoi confronti del diritto di essere informato del procedimento a suo carico e di partecipare ad esso, secondo la previsione dell'art. 6 § 1 Cedu;
- accerti e dichiari l'avvenuta violazione nei suoi confronti del diritto al confronto con i testimoni a carico, riconosciuto dall'art. 6 §§ 1 e 3 lett. *d* Cedu;
- in ogni caso, disponga in suo favore un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 Cedu, sulla base della documentazione a sostegno della domanda che sarà prodotta ai sensi e nei termini di cui all'art. 60 Reg. Corte, nonché il pagamento da parte dello Stato italiano delle spese relative al presente procedimento, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, e con riserva di presentare la documentazione relativa.

VI. DOCUMENTI ALLEGATI

25. Copia avviso deposito estratto sentenza contumaciale.
Copia ricorso n. 1.
Copie delle sentenze relative al procedimento riguardante X.

Copie delle sentenze relative al procedimento riguardante Y.

VII. DICHIARAZIONE E FIRMA

26. Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

Milano, 11 luglio 2011

Athos	Athos
Porthos	Porthos
Aramis	Aramis

Corte europea dei diritti dell'uomo

PROCURA

(articolo 36 del regolamento della Corte)

Io sottoscritto *Giovanni Zeta - Federazione Russa*
(nome, cognome e indirizzo del ricorrente)

do, con la presente, procura a *Athos, Porthos e Aramis - p.zza Ateneo Nuovo, 1, Milano - Avvocati*
(nome, cognome, indirizzo e professione del rappresentante)

per rappresentarmi nella procedura davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, e in ogni altra procedura che si rendesse necessaria nel quadro della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, in ordine al ricorso che ho introdotto, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione,

contro *Governo italiano*
(Governo convenuto)

Milano, 11 luglio 2011
(luogo e data)

Giovanni Zeta

(firma del ricorrente)

Accetto la nomina di cui sopra

Athos - Porthos - Aramis

(firma del rappresentante)

BIBLIOGRAFIA

Testi normativi

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950

Codice di Procedura penale e normativa complementare, 2012, a cura di G. Ubertis

Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60

Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Dottrina

A. BALSAMO, *"Processo equo" e utilizzazione probatoria delle dichiarazioni dei testimoni assenti: le divergenti tendenze interpretative della Corte di cassazione italiana e della Suprema corte del Regno Unito*, in *Cass. pen.*, 2011

A. BALSAMO-A. LO PIPARO, *Principio del contraddittorio, utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali e nozione di testimone tra giurisprudenza europea e criticità del sistema italiano*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi percorsi dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008

M. BORTOLATO, *Sovraffollamento carcerario e trattamenti disumani o degradanti (La CEDU condanna l'Italia per le condizioni dei detenuti)*, in *Quest. Giust.*, 2009

S. BUZZELLI, *"Giusto processo"*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2004

S. BUZZELLI, *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010

S. BUZZELLI, *Il minore fonte di prova vulnerabile: quadro giuridico e buone prassi europee*, in *Ind. pen.*, 2008

S. BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis-P. Voena, XXXIII.2, Milano, 2000

S. BUZZELLI, *Restituzione nel termine e sentenza contumaciale: dopo una riforma inappagante, è necessaria una svolta (estratto)*, in *Cass. pen.*, 2007

- R. CASIRAGHI**, *Testimoni assenti: la grande camera ridefinisce la regola della "prova unica o determinante"*, 2012
- F. CASSIBBA**, *Il contraddittorio nella formazione della prova tra costituzione e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. mer., suppl. vol. n. 12*, 2008
- G. CATALDI**, *Osservazioni sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di tortura*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008
- M. CALVANESE-E. CASSANO**, *Giudizio in contumacia e restituzione nel termine*, Milano, 2008
- S. CERINI**, *Diritto&diritti, Estradizione e contumacia*, luglio 2003,
http://www.diritto.it/materiali/processuale_penale/cerini.html#
- C. CESARI**, *Prova irripetibile e contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003
- M. CHIAVARIO**, *sub Art.6*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Padova, 2001
- A. COLELLA**, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (art 3 CEDU)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011
- P. COMUCCI-D.F. MEDDIS**, *Divieto di trattamenti inumani o degradanti e sovraffollamento carcerario*, in *Criminalia*, 2009
- V. CRUDO**, *Contraddittorio e regola della prova unica o determinante: note a margine della sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, in *Diritti umani in Italia*, 2012
- M. DE SALVIA-M. REMUS**, *Ricorrere a Strasburgo. Presupposti e procedura*, Milano, 2011
- A. DI PERNA**, *Situazione carceraria e divieto di tortura: il caso Sulejmanovic dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009
- O. DOMINIONI-P. CORSO-A. GAITO-G. SPANGHER-G. DEAN-G. GARUTI-O. MAZZA**, *Procedura penale*, Torino, 2010
- A. ESPOSITO**, *Art 3. Proibizione della tortura*, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Padova, 2001
- P. FERRUA**, *Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali*, Milano, 1981
- A. GIANNELLI**, *Il carattere assoluto dell'obbligo di non-refoulement: la sentenza Saadi della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008

- F. MAROTTA**, *Responsabilità dello stato estradante con riferimento all'art 3 della Convenzione. Considerazioni sulla sentenza Soering*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1989
- O. MAZZA**, *Diritto a un equo processo*, in *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi*, a cura di L. Pineschi, Milano, 2006
- M. MONTAGNA**, *Processo contumaciale e pubblicità dell'udienza nella prospettiva di un dialogo tra corti*, in *Archivio penale*, 2012,
http://www.archiviopenale.it/joomla/images/stories/rivista/numero2012_001/2012_MONTAGNA_versione_stamp.pdf
- C. PAPAGNO**, *Contumacia e processo equo*, Milano, 2010
- A. SACCUCCI**, *Divieto di tortura ed esigenze di sicurezza nel contesto della war on terror: verso una flessione 'al ribasso' degli obblighi internazionali?*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n.3, 2009
- E. SELVAGGI**, *Il valore probatorio delle dichiarazioni irripetibili*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi percorsi dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kostoris, Torino, 2008
- V. STARACE**, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed estradizione*, in *Diritti dell'uomo, estradizione, ed espulsione*, a cura di F. Salerno, Padova, 2003
- A. TAMIETTI**, *Il diritto di interrogare i testimoni tra Convenzione europea e Costituzione italiana*, in *Dir. pen. proc.*, 2001
- A. TAMIETTI**, *Il diritto ad esaminare i testimoni a carico: permangono contrasti tra l'ordinamento italiano e l'art. 6 § 3 d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 2006
- G. UBERTIS**, *Come rendere giusto il processo senza imputato*, in *Legisl. pen.*, 2004
- G. UBERTIS**, *Conformarsi alle condanne europee per violazione dell'equità processuale: doveroso e già ora possibile*, in *Corr. merito*, 2007
- G. UBERTIS**, *Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: riflessi nell'ordinamento italiano*, in *Cass. pen.*, 2005
- G. UBERTIS**, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2009
- G. UBERTIS**, *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, Torino, 2007
- F. ZACCHÉ**, *Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012
- F. ZACCHÉ**, *Lettura di atti assunti senza contraddittorio e giusto processo*, in *Ind. pen.*, 2006

Giurisprudenza

- C. eur. dir. uomo, sentenza del 12 febbraio 1985, *Colozza c. Italia*, ric. n. 9024/80
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 24 novembre 1986, *Unterpertinger c. Austria*, ric. n. 9120/80
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*, ric. n. 14038/88
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 19 novembre 1990, *Delta c. Francia*, ric. n. 11444/85
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 19 febbraio 1991, *Isgrò c. Italia*, ric. n. 11339/85
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 28 agosto 1991, *F.C.B. c. Italia*, ric. n. 12151/86
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 giugno 1992, *Lüdi c. Svizzera*, ric. n. 12433/86
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 12 ottobre 1992, *T. c. Italia*, ric. n. 14104/88
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 20 settembre 1993, *Saïdi c. Francia*, ric. n. 14647/89
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 23 novembre 1993, *Poitrimol c. Francia*, ric. n. 14032/88
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 7 agosto 1996, *Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, ric. n. 19874/92
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 novembre 1996, *Chahal c. Regno Unito* [GC], ric. n. 22414/93
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 23 aprile 1997, *Van Mechelen ed altri c. Paesi-Bassi*, ric. n. 21363/93, 21364/93, 21427/93 e 22056/93
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 25 novembre 1997, *Zana c. Turchia*, ric. n. 18954/91
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 25 marzo 1999, *Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], ric. n. 25444/94
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 6 aprile 2000, *Labita c. Italia* [GC], ric. n. 26772/95
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia* [GC], ric. n. 30210/96
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 27 febbraio 2001, *Lucà c. Italia*, ric. n. 33354/96
- C. eur. dir. uomo, decisione del 4 dicembre 2001, *Iavarazzo c. Italia*, ric. n. 50489/99
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 20 dicembre 2001, *P.S. c. Germania*, ric. n. 33900/96
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 luglio 2002, *Kalachnikov c. Russia*, ric. n. 47095/99
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 5 dicembre 2002, *Craxi c. Italia*, ric. n. 34896/97
- C. eur. dir. uomo, decisione del 9 settembre 2003, *Jones c. Regno Unito*, ric. n. 30900/02
- C. eur. dir. uomo, sentenza del 30 ottobre 2003, *Ganci c. Italia*, ric. n. 41576/98

C. eur. dir. uomo, sentenza del 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia*, ric. n. 67972/01

C. eur. dir. uomo, sentenza del 20 luglio 2004, *Nikitin c. Russia*, ric. n. 50178/99

C. eur. dir. uomo, sentenza del 10 novembre 2004, *Sejdovic c. Italia*, ric. n. 56581/00

C. eur. dir. uomo, sentenza del 20 gennaio 2005, *Mayzit c. Russia*, ric. n. 63378/00

C. eur. dir. uomo, sentenza del 9 giugno 2005, *R.R. c. Italia*, ric. n. 42191/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 16 giugno 2005, *Labzov c. Russia*, ric. n. 62208/00

C. eur. dir. uomo, sentenza del 26 luglio 2005, *Mild e Virtanen c. Finlandia*, ricc. n. 39481/98 e 40227/98

C. eur. dir. uomo, sentenza del 13 ottobre 2005, *Bracci c. Italia*, ric. n. 36822/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 28 febbraio 2006, *Krasniki c. Repubblica ceca*, ric. n. 51277/99

C. eur. dir. uomo, sentenza del 1 marzo 2006, *Sejdovic c. Italia [GC]*, ric. n. 56581/00

C. eur. dir. uomo, sentenza del 20 aprile 2006, *Carta c. Italia*, ric. n. 4548/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 8 giugno 2006, *Bonev c. Bulgaria*, ric. n. 60018/00

C. eur. dir. uomo, sentenza del 18 luglio 2006, *Balšan c. Repubblica ceca*, ric. n. 1993/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia [GC]*, ric. n. 18114/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 19 ottobre 2006, *Majadallah c. Italia*, ric. n. 62094/00

C. eur. dir. uomo, sentenza del 21 dicembre 2006, *Zunic c. Italia*, ric. n. 14405/05

C. eur. dir. uomo, sentenza del 8 febbraio 2007, *Kollcaku c. Italia*, ric. n. 25701/03

C. eur. dir. uomo, sentenza del 29 marzo 2007, *Andreï Frolov c. Russia*, ric. n. 205/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 12 aprile 2007, *Pello c. Estonia*, ric. n. 11423/03

C. eur. dir. uomo, sentenza del 12 giugno 2007, *Pititto c. Italia*, ric. n. 19321/03

C. eur. dir. uomo, sentenza del 21 Giugno 2007, *Kantjyrev c. Russia*, ric. n. 37213/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 17 ottobre 2007, *F. e M. c. Finlandia*, ric. n. 22508/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 6 dicembre 2007, *Lind c. Russia*, ric. n. 25664/05

C. eur. dir. uomo, sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi c. Italia [GC]*, ric. n. 37201/06

C. eur. dir. uomo, sentenza del 24 aprile 2008, *Zhoglo c. Ucraina*, ric. n. 17988/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 24 luglio 2008, *Vladimir Romanov c. Russia*, ric. n. 41461/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 27 gennaio 2009, *Mika c. Svezia*, ric. n. 31243/06

C. eur. dir. uomo, sentenza del 12 marzo 2009, *Aleksandr Makarov c. Russia*, ric. n. 15217/07

C. eur. dir. uomo, sentenza del 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03

C. eur. dir. uomo, sentenza del 29 settembre 2009, *Dzelili c. Germania*, ric. n. 15065/05

C. eur. dir. uomo, sentenza del 22 ottobre 2009, *Orchowski c. Polonia*, ric. n. 17885/05

C. eur. dir. uomo, sentenza del 22 ottobre 2009, *Norbert Sikorski c. Polonia*, ric. n. 17599/05

C. eur. dir. uomo, sentenza del 19 novembre 2009, *Kaboulov c. Ucraina*, ric. n. 41015/04

C. eur. dir. uomo, sentenza del 18 febbraio 2010, *Baysakov e altri c. Ucraina*, ric. n. 54131/08

C. eur. dir. uomo, sentenza del 18 febbraio 2010, *Puzan c. Ucraina*, ric. n. 51243/08

C. eur. dir. uomo, sentenza del 18 maggio 2010, *Ogaristi c. Italia*, ric. n. 231/07

C. eur. dir. uomo, sentenza del 3 giugno 2010, *Galeyev c. Russia*, ric. n. 19316/09

C. eur. dir. uomo, sentenza del 10 giugno 2010, *Garajev c. Azerbaijan*, ric. n. 53688/08

C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 giugno 2010, *Ahmadpour c. Turchia*, ric. n. 12717/08

C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 giugno 2010, *M.B. e altri c. Turchia*, ric. n. 36009/08

C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 giugno 2010, *S.H. c. Regno Unito*, ric. n. 19956/06

C. eur. dir. uomo, sentenza del 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito [G.C.]*, ricc. n. 26766/05 e 22228/06

C. eur. dir. uomo, sentenza del 24 gennaio 2012, *Nechto c. Russia*, ric. n. 24893/05

C. eur. dir. uomo, sentenza del 12 gennaio 2012, *Trymbach c. Ucraina*, ric. n. 44385/02

C. eur. dir. uomo, sentenza del 17 aprile 2012, *Fqfrowicz c. Polonia*, ric. n. 43609/07

C. eur. dir. uomo, sentenza del 17 aprile 2012, *Sarkizov c. Bulgaria*, ric. n. 37981/06

C. Cost., sentenza del 4 dicembre 2009, 317/09

Documenti

Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, 31 marzo 2011, <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Case-law+analysis/Admissibility+guide/>

Secondo rapporto generale, CPT/Inf(92)3

Rapporti Associazione Antigone, www.prisonobservatory.org

Rapporti Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), <http://www.cpt.coe.int>

Statistiche del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it